

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Arch. Angelo Aliquò

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 1079 del 23 MAG. 2013

DIREZIONE Coordinamento Amministrativo del Territorio e Affari Generali

Esecutiva: SI NO  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO : rimborso spese alla dipendente sig.ra T.L. matricola 12312.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IL COORDINATORE  
AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO  
Avv. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE STRAORDINARIO  
AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO  
Avv. Giovanni Tolomeo

Il 23 MAG. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 26 MAG. 2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su Proposta della Direzione Coordinamento Amministrativo del Territorio e Affari generali , che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che la dipendente Turlà Liana, assistente amministrativo in servizio presso il settore provveditorato di Modica, in data 16.2.2011 subiva un sinistro stradale in itinere mentre con il mezzo proprio ritornava a Modica, sede di servizio, dopo essersi recata a Ragusa a seguito di convocazione del proprio Direttore di struttura ;

**ACCERTATO** che il sinistro veniva tempestivamente denunciato alla compagnia assicuratrice dell'Azienda per la KASKO del personale inviato in missione con uso del mezzo proprio, FARO Assicurazioni s.p.a., che procedeva alla istruttoria del sinistro e, ritenuta la fondatezza della richiesta, determinava l'importo risarcitorio dovuto in Euro 1.163,83 Iva compresa, riservando la trasmissione di atto di transazione e quietanza;

**PRESO ATTO** che la Compagnia FARO Assicurazioni S.p.a. veniva collocata in liquidazione coatta amministrativa a seguito di decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28.7.2011, con revoca della autorizzazione all'esercizio della attività;

**ACCERTATO** che l'Azienda, creditrice nei confronti della Compagnia predetta per gli importi ancora dovuti per i sinistri non definiti alla data del decreto di L.c.a., ha avanzato regolare istanza di ammissione al passivo, con la collaborazione del Broker Assicurativo Regionale Willis S.p.a. ;

**PRESO ATTO** che, ad oggi, il Commissario Liquidatore non ha provveduto alla liquidazione dei sinistri dell'Azienda e degli altri creditori;

**VISTA** la istanza della sig.ra Turlà e per essa dello studio legale Abbate e Rizza (Avv. Pietro Armenia) la quale, riassunto tale stato di cose, chiede alla Azienda il rimborso delle somme dallo stesso anticipate per le fatture di riparazione del proprio automezzo, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso e del danno economico subito in attività di servizio;

**VISTO** l'art. 25 comma 3 del C.C.N.L. del 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. 7.4.99 che prevede : :” **3. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di servizio. In tali casi è fatto salvo il diritto del dipendente al rimborso delle altre spese documentate ed autorizzate dall'azienda per lo svolgimento del servizio. 4. La polizza di cui al comma 3 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto.**”

**CONSIDERATO** che anche a seguito dell'entrata in vigore della disciplina recata dall'art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, la Dottrina e la Giurisprudenza sono concordi nell'affermare che le amministrazioni pubbliche possono continuare ad autorizzare i propri dipendenti all'utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non possono più riconoscere agli stessi il rimborso delle spese sostenute nella misura precedentemente stabilita dall' art. 8 della legge n. 417 del 1988, anche nell'ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico (vedi Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di Controllo, deliberazione n. 21/2011) ;

**RITENUTO** che la stessa Compagnia Assicuratrice Faro ha accertato la sussistenza del diritto della sig.ra Turlà al rimborso, poi non corrisposto a seguito della imprevista sopravvenuta L.C.A. della Compagnia, e che l'Azienda è in attesa di ricevere i rimborsi per i sinistri non liquidati avendo già avanzato istanza all'uopo ;

**VISTA** la documentazione prodotta dall'interessato a corredo della propria richiesta dalla quale si evince l'effettiva anticipazione da parte della dipendente della somma di Euro 1.163,83 Iva compresa per la riparazione dei danni subiti;



**CONSIDERATO** che, in applicazione delle vigenti disposizioni, la pretesa di rimborso della dipendente può essere accolta poiché non sussiste conflitto di interessi con l'Azienda, la vicenda attiene allo svolgimento di compiti istituzionali e la pretesa di rimborso è contenuta nella misura delle spese dallo stesso anticipate, fermo restando che l'Azienda ha già avanzato istanza per il recupero delle somme tramite la ammissione al passivo della L.C.A. della Compagnia Faro;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

#### DELIBERA

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Accogliere l'istanza di rimborso delle spese sostenute dalla dipendente Turlà Liliana, assistente amministrativo in servizio presso il Settore provveditorato di Modica, per la riparazione del proprio automezzo danneggiato in occasione di un sinistro stradale in itinere, coperto dalla assicurazione KASKO e riconosciuto dalla Compagnia Assicuratrice FARO ma non liquidato a causa della sopravvenuta procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa (L.C.A.) della Assicurazione ;
- Per l'effetto, liquidare e pagare a rimborso alla dipendente Turlà Liliana l'importo di Euro 1.163,83 Iva compresa dalla stessa anticipato per la riparazione del proprio automezzo, come risulta dalla documentazione in atti;
- Dare atto che l'Azienda ha già avanzato istanza di ammissione al passivo della procedura di L.C.A. della Faro Assicurazioni per tutti i sinistri non definiti alla data della emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa e, pertanto, si fa riserva di recupero della somma come sopra anticipata a seguito della relativa liquidazione da parte del Commissario Liquidatore, somma che, pertanto, verrà incamerata dall'Azienda ;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	462117		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....  .....		.....  .....	

\*\*\*\*\*